

Sent. 315/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. 80156 del
registro di segreteria, dalla sig.ra XX (omissis),
quale amministratore di sostegno di YY (omissis),
rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Ranalli
e Chiara Leo (antistatari) ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dei legali, in Frosinone
via M. Mastroianni 14;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona
del l.r. pro-tempore, sede legale Via Ciriaco De Mita
21 e sede Frosinone Piazza Gramsci 5, rappresentato
e difeso dall'Avvocato Flavia Incletolli, con il
quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n. 29;

per la declaratoria dell'illegittimità/inefficacia
della comunicazione INPS del 26-07-2023 di indebito
contestato di € 15.358,77 maturato sulla pensione di
reversibilità in godimento per il periodo gennaio
2020-luglio 2023, asseritamente formatosi per
applicazione dell'art.1, co. 41 legge n. 335/1995 -
tab. F.-;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Chiara Leo per
la ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. La sig.ra YY è titolare di pensione
di reversibilità, quale coniuge superstite, ed è
assistita da amministratore di sostegno.
2. Con nota del 26-07-2023, l'INPS ha contestato un
debito pari ad euro 15.358,77, a titolo di pensione
di reversibilità, per il periodo dal 01.01.2020 al
luglio 2023, in applicazione di quanto disposto
dall'art. 1, comma 41, L. n. 335/95 e dalla Tab.F.
L'interessata, di contro, ritiene che la richiesta di
restituzione dell'indebito sia illegittima e tardiva,
alla luce della giurisprudenza della Cassazione, che
richiama profusamente, asserendo che la ripetibilità

sia limitata al solo percettore in mala fede, circostanza non sussistente avendo la stessa dichiarato fiscalmente i propri redditi, essendo pertanto incolpevole in ordine alla percezione della somma contestata a titolo di indebito. Richiama al riguardo anche la legge n.335/1995 e la legge n.412/1991, sostenendo che i requisiti reddituali devono essere verificati entro l'anno successivo, riferendosi alle contestazioni relative all'anno 2020, ed allegando la dichiarazione dei redditi del 2020 presentata nel 2021 (mod. 730). Chiede quindi di accogliere il ricorso, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi ai legali antistatari.

3. L'INPS si è costituito, chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, di condannare parte ricorrente al pagamento della diversa somma eventualmente dovuta.

Con vittoria di spese. Ai fini della determinazione del debito, l'INPS nella nota di comunicazione di indebito ha esposto i conteggi effettuati nella allegando apposita tabella che riporta l'indebito per ogni anno. L'importo richiesto dall'INPS, pari a euro 15.358,77 , è indicato quale importo netto.

Ha poi precisato che la sede amministrativa, al fine di verificare l'esattezza della suddetta ricostituzione, ha provveduto ad effettuare una nuova ricostituzione d'ufficio a partire dall'anno 2019, indicando, per l'anno 2019, un indebito accertato di euro 3.122,47, mentre per l'anno 2020 un credito di euro 1.858,35 che va portato in detrazione dal debito, così da determinare -decurtando un credito di euro 125,88- il debito aggiuntivo di euro 1.138,24 fino al 30/06/2024. Ha specificato quanto segue:

- Anno 2019: casellario pensioni 10.199,00 euro, redditi da lavoro 20.695,00 euro, altri redditi 1.043,00 euro;
- Anno 2020: casellario pensioni 30.691,00 euro, altri redditi 901,00 euro;
- Anno 2021: casellario pensioni 30.715,00 euro, altri redditi 620,00 euro;
- Anno 2022: casellario pensioni 31.244,00 euro, altri redditi 620,00 euro;
- Anno 2023: casellario pensioni 32.434,00 euro, altri redditi 620,00 euro (proiettati in base a ultimo reddito dichiarato ADE);
- Anno 2024: casellario pensioni 33.253,00 euro, altri redditi 620,00 euro (proiettati in base a ultimo

reddito dichiarato ADE).

A supporto motivazionale ha richiamato la normativa e la giurisprudenza in materia.

4. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto.

5. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

6. L'odierna fattispecie concerne un presunto indebito pensionistico, scaturito dall'applicazione della tabella F di cui alla legge 335/1995 per il superamento dei limiti di parziale cumulabilità della pensione di reversibilità con altri redditi.

Al riguardo va osservato che l'art. 1 comma 41 della citata legge prevede che "...gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F".

I riscontri dell'INPS sono contemplati nell'articolo 13, comma 2 della legge n. 412/1991, il quale dispone che l'Istituto deve procedere annualmente "alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni

pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza". L'art. 35 del DL 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, ha integrato la disciplina di cui alla legge n. 412/1991 sia per quanto riguarda il periodo di riferimento dei redditi, sia per la modalità di dichiarazione di questi ultimi.

In seguito delle modifiche introdotte al comma 8 dell'art.35 del D.L.207/2008 ad opera dell'art.13 comma 6 della legge n. 122 del 30.7.2010, il legislatore ha previsto che "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni". In altri termini, quindi, per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per

le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati (i redditi da pensioni dirette INPS e altri enti previdenziali), mentre rilevano i redditi conseguiti nell'anno precedente di natura diversa dai primi, desunti dalle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate e pertanto definitivi, proprio per garantire la certezza dei dati reddituali. Ai fini del corretto inquadramento della questione, è necessario far riferimento ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte - SSRR/4/2008/QM, che in sede nomofilattica ha espresso il principio di diritto in materia di recupero di ratei pensionistici, indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui alla citata tab. F. L'Organo di nomofilachia ha affermato che l'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario non richiede l'adozione di un provvedimento formale, ma comporta esclusivamente l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato ad un valore percentuale -imposto per legge- che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del

rapporto obbligatorio, fissati ai sensi del citato art. 88 del DPR 1092/1973 e che, a sua volta, non preclude successivi mutamenti, qualora nelle consecutive annualità si verificino e siano accertate modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità reddituale del beneficiario rilevanti ex art. 1, comma 41 citato. Non necessita una motivazione precipua nel provvedimento di recupero, perché i redditi, al netto della reversibile e del reddito prima casa, sono noti al percipiente, così come le percentuali di abbattimento della pensione di reversibilità previsti dalla norma ed aggiornati periodicamente. L'INPS desume le informazioni dall'Agenzia delle Entrate, nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dalle comunicazioni obbligatorie del soggetto. L'accertamento e il recupero di erogazioni pensionistiche indebite costituisce per l'Amministrazione un obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente.

7. In ordine al fattore tempo, come affermato dalla menzionata giurisprudenza della Corte (citata SSRR n. 4/2008/QM) le verifiche sui redditi finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità sopra

citati, in mancanza di diretta comunicazione da parte del pensionato, possono essere effettuate solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale, l'anno successivo a quello di produzione del reddito. Si evidenzia che le Sezioni Riunite hanno sottolineato che va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429, disposizioni che prevedono, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, impregiudicata l'azione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte, stante la necessità di "tempi tecnici" per l'effettiva acquisizione e per l'immissione nei circuiti contabili di dati reddituali prodotti a fini previdenziali. In ragione dei tempi tecnici, l'annualità decorre dall'anno solare successivo all'acquisizione dei dati.

8. Applicando detti principi all'odierna fattispecie, oltre alla ragionevolezza dei termini intercorsi nella fattispecie odierna, soviene anche la considerazione che la normativa che prevede, in

caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, che comunque non pregiudica, anche dopo tale termine, l'azione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte, fa salva la buona fede del percipiente, che se provata determina l'irrecuperabilità dell'indebito. Oltretutto, nel caso odierno dopo gli approfondimenti della sede amministrativa, risulta per il 2020 un credito che l'Istituto compensa con presunto debito del 2019, quest'ultimo non oggetto di causa.

Nello specifico, la nota di ripetizione d'indebito appare riferita alla pensione SPT-Pensioni ai Superstiti ex lavoratori delle Poste, ed è stata trasmessa, quanto alle tempistiche per l'annualità 2020, ed in ragione dei tempi tecnici, il termine ha iniziato a decorrere dall'anno solare successivo all'acquisizione dei dati acquisiti dall'INPS, cioè dall'anno successivo alla dichiarazione dei redditi 730/2021 e quindi la nota di indebito risulta tempestiva. Comunque, allo stato, si ribadisce che il 2020 risulta -per come asserito dall'INPS- con un importo a credito e non a debito. Sicuramente inviati

nei termini, per gli stessi motivi, risultano gli accertamenti e le richieste relative al 2021, 2022 e 2023.

Va precisato che non risulta neppure che tipo di pensioni percepisce l'interessata, e non è chiarito dalle parti, neppure all'udienza odierna, se il calcolo INPS sia stato effettuato al lordo o al netto della pensione di reversibilità stessa nel riferimento al dato acquisito dal casellario pensionistico.

9. Non sono prospettate altre contestazione in ordine ai dati reddituali ed ai conteggi sulle annualità 2020 - 2023, annualità per le quali non viene comprovato alcunché, né allegata in atti alcuna documentazione, ad eccezione del 730 redditi 2020 peraltro incompleto.

10. Va tenuto in debito conto, infine, che la Corte costituzionale ha delineato i nuovi criteri relativi all'erogazione delle pensioni ai superstiti, nei casi in cui siano applicabili i limiti di cumulabilità di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 settembre 1995, n. 335. Al riguardo, la sentenza della Corte 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo e del quarto periodo del

comma 41, articolo 1, della legge 335/1995 e della tabella F, dove si specifica che in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non è previsto per i superstiti un tetto alle decurtazioni del trattamento, causate dal possesso di un reddito aggiuntivo (circolare INPS 22 dicembre 2023 n.108).

In sostanza la Corte costituzionale ha ritenuto necessario introdurre un tetto alle decurtazioni del trattamento di reversibilità che sono cagionate dal possesso di un reddito aggiuntivo, affermando che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.

11. Occorre tener presente infine da parte dell'INPS, nel recupero dell'indebitato dal 1° gennaio 2020, quanto disposto dall'art. 150 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che indica le modalità di ripetizione dell'indebitato su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, prevedendo che quanto segue: “Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto

della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".

12. Tutto ciò premesso, il ricorso è respinto.

13. Le spese sono compensate per la particolarità del caso. Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Le spese sono compensate per la particolarità del caso. Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così disposto in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA